

Regio Conto la vendita, e manipolazione dei Tabacchi in questa Città, e sua Provincia.

II. In conseguenza del di sopra espresso Capitolo resta espressamente proibito a cadauna persona sia di che grado e condizione esser si voglia il vendere, o far vendere, negoziare, o cambiare Tabacco in foglia, o pesto di qualsivoglia sorte niuna eccettuata, nè in poca, nè in molta quantità senza licenza a stampa dell'Imperial Regia Amministrazione, che doverà esser tenuta esposta nei luoghi, dove venisse fatta la vendita, e ciò sotto le pene comminate dalle Leggi peculiari di un tal ramo di Finanza, ch'erano in vigore li primo Gennajo 1796.

III. Tutti quelli, che si ritrovassero Possessori di Tabacchi sì in foglia, che pesti di qualunque grado, e condizione esser si vogliano, doveranno nel termine di giorni tre dal pubblicarsi del presente presentare, se in questa Città all'Imperial Amministrazione, e se nella Provincia alli Governatori del luogo nota esatta della qualità, e quantità de' Tabacchi, de' quali si ritrovassero possessori, in pena della perdita del genere medesimo, al caso di non creduta mancanza, oltre a quelle maggiori afflittive, ed addattate all'importanza della trasgressione.

IV. Tutte le note, che saranno rassegnate in ordine all'Articolo di sopra espresso, dovranno-